CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA (OSSS)
TRA

ANAP SARDEGNA E.T.S., con sede in VIA GIOVANNI XXIII, 377- SANTA GIUSTA (OR), C.F. 90006090956, P.IVA n. 00631490950, in seguito denominato più brevemente "AGENZIA FORMATIVA", rappresentato dal Legale Rappresentante PIERPAOLO MELIS nato a ORISTANO il 03/01/1953 domiciliato per tale sua carica presso la succitata sede

E

La ASL n. 2 Gallura, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante" e/o ASL con sede legale in Via Bazzoni Sircana 2 – 2 A 07026 Olbia, C.F. e P.IVA 02891650901, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Irione

PREMESSO

Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di **OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA (OSSS)** con un percorso Formativo di 350 ore;

Che ANAP SARDEGNA E.T.S., con la Determinazione. 1990 Prot. n. 29548 del 08/05/2025 dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Sardegna ha avuto l'Approvazione dei Progetti Didattici indicati nella tabella sotto riportata, con l'autorizzazione ad avviarne le attività:

Tabella dell'attività formativa affidata:

N	Codice corso	Allievi	Ore previste tirocinio sanitario	Sede formativa
1	28858/2025/ANAP/OSSS350/TEMPIO	16	175	Tempio Pausania

Che l'AGENZIA FORMATIVA per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire gli allievi previsti nel corso sopra riportato, in Aziende Sanitarie e nello specifico presso il presidio ospedaliero Paolo Dettori, sito in via Grazia Deledda, 19 - Tempio Pausania (Prov. OT) della ASL n. 2 Gallura;

Che l'AGENZIA FORMATIVA per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° 7;

Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie della ASL, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sotto indicato e avviato;

ART.2

La ASL dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio secondo il relativo programma.
La ASL si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, ai fini della realizzazione del suddetto programma.
La ASL si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.
Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della struttura ospedaliera sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.
I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio l'AGENZIA FORMATIVA si impegna a corrispondere alla ASL un rimborso per un importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo. La prestazione verrà liquidata entro 60 gg dallo svolgimento degli esami finali di qualifica, a seguito di rilascio di apposita fattura.
Il compenso su indicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. Il soggetto proponente si impegna a rendicontare le ore e le presenze svolte dai tirocinanti, a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in ASL, un orario di lavoro concordato con il soggetto proponente. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dal soggetto proponente e concordati con la ASL.
Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.
Il soggetto proponente si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la ASL alcun onere finanziario, ne obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, la ASL si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. La direzione dell'AGENZIA FORMATIVA si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL, posizione n. 05836891/48, di polizza assicurativa sugli infortuni n. 88072512/93 e di polizza assicurativa per responsabilità civile e sono in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro ai sensi dell'art.2 del d.lgs n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a la ASL deve informare immediatamente l'AGENZIA FORMATIVA.

ART. 10

Il soggetto proponente allega in copia la certificazione di "IDONEITÀ ALLA MANSIONE" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente iscritto all'albo in riferimento all'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

ART.11

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgvo 196/2003 nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.
Qualora la ASL ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

ART.12

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.
Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'atro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.
Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di con titolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.
Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte adempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

ART. 15

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi o comunque fino al completamento di tutte le attività riportate in premessa, se superiore.

ART.16

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Tempio Pausania.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Per ANAP SARDEGNA E.T.S.
Il Rappresentante Legale
Pier Paolo Melis

Per la ASL n. 2 Gallura
Il Direttore Generale
Ing. Antonio Irione